

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2012, n. 28-3832

Corsi di formazione professionale già affidati all'agenzia formativa CSEA: definizione dei criteri per la conclusione delle attività formative in corso.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Premesso che:

- in data 13.4.2012 è intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento di CSEA Scpa assunta dal Tribunale di Torino con nomina del curatore fallimentare Dr. Filiberto Ferrari Loranzi;

- i corsi che erano stati affidati dalle Province di Torino e di Vercelli a tale agenzia formativa coinvolgono oltre 2000 allievi, di cui circa 800 minorenni iscritti a percorsi finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e 1200 adulti iscritti a percorsi di qualificazione e specializzazione e risulta indispensabile garantire gli interessi dell'utenza;

- con D.G.R. n. 25-3697 del 16 aprile 2012 sono state fornite alle Amministrazioni provinciali coinvolte gli indirizzi necessari a garantire, nell'esclusivo interesse dell'utenza, il proseguimento e la conclusione delle attività formative già finanziate all'agenzia formativa CSEA, con particolare riferimento ai corsi in obbligo d'istruzione e ai percorsi di qualificazione e specializzazione, di cui alle seguenti deliberazioni:

✓ D.G.R. n. 52-10695 del 02/02/2009;

✓ D.G.R. n. 23-13166 del 01/02/2010;

✓ D.G.R. n. 19-1738 del 21/03/2011;

✓ D.G.R. n. 22-13165 del 01/02/2010;

- in attuazione della citata D.G.R., la Provincia di Torino, con propria deliberazione n. 15 del 17 aprile 2012 e la Provincia di Vercelli, con propria deliberazione n. 65 del 19 aprile 2012, hanno disposto la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento di tutte le attività formative finanziate, avviate e non concluse dall'agenzia formativa CSEA ed autorizzato l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica che, in considerazione della straordinarietà della vicenda e dell'urgenza di ridurre i tempi di interruzione dell'erogazione dell'attività formativa, consentisse la prosecuzione e la conclusione dei corsi suddetti;

- gli avvisi provinciali per il riaffidamento straordinario delle attività in corso già in capo a CSEA hanno previsto quale scadenza per la presentazione delle domande rispettivamente il 27 aprile 2012 e il 2 maggio 2012;

- con D.G.R. n. 19-1738 del 21 marzo 2011 è stata approvata la direttiva attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere l'obbligo di istruzione e diritto/dovere con la quale, fra l'altro, veniva avviata un'attività a gestione regionale per la realizzazione di percorsi formativi a carattere sperimentale ed innovativo finalizzati al rilascio dell'attestato di diploma professionale di Tecnico rivolti agli allievi qualificati provenienti dai corsi triennali sperimentali (cosiddetto IV anno);

- in esito all'emanazione del relativo bando regionale, approvato con D.D. n. 356 del 15 giugno 2011, è risultata affidataria della citata attività sperimentale una ATS con capofila l'agenzia CNOS FAP e a cui ha aderito fra gli altri, anche l'agenzia CSEA, che risulta affidataria di un corso annuale;

preso atto del verbale della riunione del 26 aprile 2012 in cui le istituzioni, i sindacati e le rappresentanze delle agenzie formative hanno affrontato in particolare la questione del personale dell'agenzia CSEA;

preso atto, inoltre, che con Determinazione del Direttore all'Istruzione, formazione e lavoro della Regione Piemonte n. 238 del 2 maggio 2012 è stata disposta la revoca dell'accreditamento all'agenzia CSEA;

considerato che la partecipazione degli allievi ai percorsi formativi finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e al diritto dovere all'istruzione e formazione è non solo un diritto

normativamente tutelato per gli stessi (art. 1 L. 12.06.1990, n. 146), ma anche un preciso dovere giuridico, anche con riflessi sanzionatori per le famiglie dei minori;

considerato inoltre che, per quanto riguarda gli allievi dei percorsi formativi dell'obbligo di istruzione, la situazione venutasi a creare si configura come particolarmente critica dal punto di vista del diritto degli stessi al conseguimento della relativa qualifica e che pertanto risulta indispensabile garantire la ripresa dell'erogazione del servizio;

richiamato il D.Lgs. n. 226/2005 che pone in capo alle Regioni, nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio l'obbligo preciso ed ineludibile di assicurare a tale tipologia di utenza "i livelli essenziali delle prestazioni" (art. 15), il soddisfacimento della domanda di frequenza (art. 16), la continuità degli studi, affinché ciascun percorso formativo si concluda con il rilascio delle relative certificazioni periodiche ed annuali delle competenze acquisite, ovvero, previo superamento dei relativi esami, dei corrispondenti diplomi e qualifiche professionali (art. 20);

visto il rilievo della conclusione dei percorsi anche per quelli rivolti agli adulti, in particolare i percorsi di lunga durata volti al conseguimento di certificazioni spesso fondamentali per il mantenimento o la ricerca dell'occupazione;

ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire che gli allievi dei corsi siano posti nella effettiva e tempestiva condizione di concludere il corrente anno formativo anche ai fini del conseguimento delle relative certificazioni, prevedere idonee misure atte a consentire agli operatori subentranti nella gestione delle attività formative di concludere le stesse nel modo più efficace possibile;

dato atto, peraltro, che tali misure si giustificano esclusivamente con riferimento all'eccezionalità della suddetta temporanea situazione e rispondono anche all'esigenza di prevedere modalità di attuazione il più possibile efficaci, anche introducendo opportuni elementi di semplificazione della spesa, con riferimento ai Regolamenti CE 1083/2006, 1081/2006 e 396/2009, evitando penalizzazioni di tipo economico e valutativo agli operatori subentranti;

dato atto che, per quanto riguarda il corso di IV anno affidato a CSEA, sarà la ATS aggiudicataria a prevedere il subentro di un altro operatore all'interno della stessa ATS, dandone comunicazione all'Amministrazione competente che provvederà a rilasciare la prevista autorizzazione;

considerato inoltre che le disposizioni nazionali e regionali sull'istruzione e formazione professionale prevedono obblighi di frequenza dei percorsi quantificati in modo puntuale ai fini dell'ammissibilità gli esami e alle annualità successive;

visto che nel caso degli allievi dei percorsi Csea, a causa dell'interruzione delle lezioni anche a seguito della messa in cassa integrazione dei docenti, il maturamento di tali monte ore di frequenza potrebbe essere pregiudicato;

vista l'eccezionalità del caso e gli interessi degli allievi a concludere i percorsi e a non perdere l'anno formativo in corso, che potrebbero essere pregiudicati senza alcuna responsabilità degli stessi;

ritenuto per tali ragioni di dover individuare dei criteri, anche derogatori alle consuete regole, al fine di tutelare l'utenza dei corsi;

considerato pertanto opportuno prevedere, alla luce di quanto suesposto, che il proseguimento e la conclusione delle attività già affidate all'agenzia CSEA e riaffidate agli operatori subentranti dalle Province in esito alle procedure di cui ai rispettivi avvisi provinciali, nonché il proseguimento del quarto anno finalizzato al rilascio dell'attestato di Diploma Professionale di Tecnico, avvengano secondo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda la conclusione del corrente anno formativo 2011-2012 dei corsi dell'obbligo formativo autorizzati ai sensi delle D.G.R. n. 52-10695 del 02/02/2009 e D.G.R. n. 23-13166 del 01/02/2010 l'utilizzo delle unità di costo standard (ucs), così come definite dalla D.G.R. n. 19-1738 del 21 marzo 2011 e secondo le modalità attuative previste negli atti gestionali ad essa riferiti (DD. n. 255 del 3/5/2011 e DD n. 493 del 12/9/2011);

– per quanto riguarda i corsi relativi alla direttiva Mercato del Lavoro utilizzo di un parametro forfetario individuato sulla base della spesa storica, che sarà definito con successivo provvedimento;

– deroga del valore minimo allievi previsto dagli atti di programmazione regionale, stabilendo che tale valore non possa comunque essere inferiore a 5 allievi per corso, salvo eventuali deroghe preventivamente autorizzate;

– ove possibile saranno previsti opportuni accorpamenti delle attività formative con l’attivazione di adeguati interventi di sostegno individuali o di gruppo a favore degli allievi;

– per i percorsi volti all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il diritto dovere all’istruzione e formazione professionale:

- 1) ammissione all’esame finale anche in deroga alla frequenza dei $\frac{3}{4}$ del percorso, previa valutazione dell’agenzia formativa;
- 2) ammissione ai secondi e terzi anni dei percorsi triennali, in deroga alla frequenza dei $\frac{3}{4}$ dell’annualità, previa valutazione dell’agenzia formativa che evidenzia anche eventuali debiti formativi e possibili percorsi di recupero da realizzare nelle annualità successive;

- per gli altri percorsi formativi:

- 1) possibilità di chiusura del percorso oltre la data massima prevista dalle disposizioni regionali, in ragione delle esigenze di completamento dei percorsi;
- 2) esclusivamente in casi eccezionali e ad esclusione della formazione normata, previa valutazione dell’agenzia formativa di ogni singolo caso, deroga motivata nello scrutinio di ammissione all’esame al monte ore di frequenza obbligatoria;

ritenuto, inoltre, opportuno disporre che il subentro nella gestione delle suddette attività non abbia ricadute negative, nei termini degli ordinari criteri di valutazione per gli operatori subentranti con riferimento alle successive direttive regionali;

ritenuto infine opportuno ribadire, come già previsto con la citata D.G.R. n. 25-3697 del 16 aprile 2012, che le Amministrazioni Provinciali sono autorizzate all’utilizzo di economie risultanti da attività concluse, quale rimborso alle spese che gli operatori subentranti dovranno sostenere per la prosecuzione e conclusione dei corsi del corrente anno formativo, nelle more dei procedimenti di recupero delle risorse relative ai corsi non ancora rendicontate e non rendicontabili da parte dell’operatore CSEA, eventualmente integrate, con le economie già rilevate con la D.G.R. n. 73-298 del 28 novembre 2011 esclusivamente per ciò che concerne la quota di pertinenza della provincia di Torino e a parziale modifica di quanto stabilito dalla deliberazione medesima;

viste:

la L.R. n. 845/1978, Legge quadro in materia di formazione professionale;

la L.R. n. 63/95, che disciplina le attività di formazione e orientamento professionale;

la L.R. n. 44/2000, Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

la L. n. 241/1990 art. 12 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

la L.R. 7/2001, Ordinamento contabile della Regione Piemonte;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale a voti unanimi,

delibera

- di stabilire, per le motivazioni in premessa evidenziate, che il proseguimento e la conclusione delle attività già affidate all’agenzia CSEA e riaffidate agli operatori subentranti dalle Province in esito alle procedure di cui ai rispettivi avvisi provinciali, nonché il proseguimento del quarto anno finalizzato al rilascio dell’attestato di Diploma Professionale di Tecnico, avvengano secondo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda la conclusione del corrente anno formativo 2011-2012 dei corsi dell'obbligo formativo autorizzati ai sensi delle D.G.R. n. 52-10695 del 02/02/2009 e D.G.R. n. 23-13166 del 01/02/2010 l'utilizzo delle unità di costo standard (ucs), così come definite dalla D.G.R. n. 19-1738 del 21 marzo 2011 e secondo le modalità attuative previste negli atti gestionali ad essa riferiti (DD. n. 255 del 3/5/2011 e DD n. 493 del 12/9/2011);
 - per quanto riguarda i corsi relativi alla direttiva Mercato del Lavoro utilizzo di un parametro forfetario individuato sulla base della spesa storica, che sarà definito con successivo provvedimento;
 - deroga del valore minimo allievi previsto dagli atti di programmazione regionale, stabilendo che tale valore non possa comunque essere inferiore a 5 allievi per corso, salvo eventuali deroghe preventivamente autorizzate;
 - ove possibile saranno previsti opportuni accorpamenti delle attività formative con l'attivazione di adeguati interventi di sostegno individuali o di gruppo a favore degli allievi;
 - per i percorsi volti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale:
 - 1) ammissione all'esame finale anche in deroga alla frequenza dei $\frac{3}{4}$ del percorso, previa valutazione dell'agenzia formativa;
 - 2) ammissione ai secondi e terzi anni dei percorsi triennali, in deroga alla frequenza dei $\frac{3}{4}$ dell'annualità, previa valutazione dell'agenzia formativa che evidenzia anche eventuali debiti formativi e possibili percorsi di recupero da realizzare nelle annualità successive;
 - per gli altri percorsi formativi:
 - 1) possibilità di chiusura del percorso oltre la data massima prevista dalle disposizioni regionali, in ragione delle esigenze di completamento dei percorsi;
 - 2) esclusivamente in casi eccezionali e ad esclusione della formazione normata, previa valutazione dell'agenzia formativa di ogni singolo caso, deroga motivata nello scrutinio di ammissione all'esame al monte ore di frequenza obbligatoria;
 - di stabilire che il subentro nella gestione delle suddette attività non abbia ricadute negative in termini di valutazione per gli operatori subentranti con riferimento alle successive direttive regionali;
 - di autorizzare le Amministrazioni Provinciali, come già previsto con la citata D.G.R. n. 25-3697 del 16 aprile 2012, ad utilizzare le economie risultanti da attività concluse, quale rimborso alle spese che gli operatori subentranti dovranno sostenere per la prosecuzione e conclusione dei corsi del corrente anno formativo, nelle more dei procedimenti di recupero delle risorse relative ai corsi non ancora rendicontate e non rendicontabili da parte dell'operatore CSEA eventualmente integrate, con le economie già rilevate con la D.G.R. n. 73-298 del 28 novembre 2011 esclusivamente per ciò che concerne la quota di pertinenza della provincia di Torino e a parziale modifica di quanto stabilito dalla deliberazione medesima;
 - di dare mandato alla Direzione Istruzione Formazione Professionale – Lavoro, di realizzare, per quanto di competenza, tutti gli adempimenti conseguenti.
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)